



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

Udienza del 13.6.2019

Causa n. 2638 / 2016

Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Tartaglione e il sig. Musto personalmente e per la parte convenuta Inps l'Avv. Ferrighi e per Agenzia Entrate Riscossione l'Avv. Passarini

Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle note autorizzate e conferma che per le cartelle dalla lettera a) alla lettera g non risulta l'annullamento e per le cartelle dalla lettera h alla lettera m risulta l'annullamento ai sensi dell'art. 4 DL 119/18 mentre risulta che la cartella indicata alla lettera n. non risulta annullata. L'Avv. Tartaglione con riferimento all'avviso di addebito eccepisce la prescrizione dei contributi residui a seguito dello sgravio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Conferma il venir meno dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il Giudice rileva che la cartella in questione riguarda crediti iscritti a ruolo dall'Inail e quindi l'unico soggetto legittimato per i vizi eccepiti di notifica è l'Agenzia Entrate Riscossione.

L'Avv. Passarini si riporta alle note difensive e all'estratto del ruolo confermando che tutte le partite di cui alle cartelle impugnate sono annullate d'ufficio ex art. 4 DL 119/18.

L'Avv. Ferrighi si oppone alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto l'annullamento non riguarda il debito e l'estinzione del credito soltanto dall'ente titolare del credito e cioè l'Inps. Insiste nella richiesta di esibizione della domanda di rateazione relativa a 4 cartelle impugnate. Per l'avviso di addebito eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione e dell'eccezione di prescrizione in quanto tardiva.





I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza
mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Antonio Gesumunno





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno **13.6.2019** ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **2638 / 2016** RCL promossa con ricorso depositato il **07/12/2016**

da

COSTANTINO MUSTO (C.F. MSTCTN79A07A512M), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIONE MICHELANGELO e dell'avv. COLELLA SOSSIO

Contro

INPS (C.F. 80078750587), **SCCI SPA** (C.F. 05870001004),
con il patrocinio dell'avv. FERRIGHI GLORIA

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE con il patrocinio dell'avv. PASSARINI PAOLO,

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 7 dicembre 2016 Costantino Musto conveniva in giudizio Equitalia Sud S.P.A., l'Inps e SCCI spa (Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps) esponendo di aver ricevuto intimazione di pagamento in data 8 marzo 2016 emessa da Equitalia sud di Caserta con cui si chiedeva il pagamento entro cinque giorni della somma complessiva pari ad euro 155.445,99; che l'atto notificato trovava fondamento in 43 cartelle di pagamento e 1 avviso di addebito aventi ad





oggetto pretese tributarie ed extra tributarie; che in particolare si asseriva nell'intimazione la presunta notifica di 12 cartelle di pagamento e 1 avviso di addebito, descritti nel ricorso con il numero identificativo, aventi ad oggetto contributi IVS e crediti previdenziali Inps, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese.

Il ricorrente, in primo luogo, sosteneva di non rammentare di avere ricevuto la notifica degli atti sopra indicati e di essere giunto a conoscenza degli stessi solamente attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento e che pertanto spettava alla società concessionaria di provare in giudizio la notifica degli atti presupposti. Sollevava inoltre eccezione sulla regolarità del procedimento di notifica, in particolare per quanto riguarda le formalità da porre in essere nel caso di notifica compiute in assenza del destinatario ovvero con consegna nelle mani di soggetto diverso dal destinatario. Il ricorrente sosteneva inoltre che anche la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata presentava numerosi vizi di notifica, con particolare riferimento all'invio mediante raccomandata con il servizio postale. Eccepiva l'intervenuta prescrizione di una parte dei crediti azionati per decorrenza del termine quinquennale computato a partire dalla presunta notifica delle cartelle di pagamento sino al successivo atto di riscossione. Sosteneva inoltre che la pretesa creditoria formulata mediante l'avviso di addebito, notificato dall'Inps asseritamente in data 21 ottobre 2013, non era fondata, poiché il ricorrente aveva presentato richiesta di cancellazione del registro delle imprese, con efficacia retroattiva alla data del 25 novembre 2010, e di non aver esercitato da allora nessun'altra attività di natura commerciale. Per gli anni 2011-2012 era stata presentata richiesta di sgravio all'Inps di Caserta. Eccepiva anche la carenza di motivazione dell'atto di intimazione e la mancata





indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e nel merito chiedeva: dichiararsi la nullità delle cartelle e degli avvisi impugnati per difetto di notifica; dichiararsi l'estinzione della pretesa creditoria per quanto concerne i contributi richiesti con cartelle di pagamento notificate prima del novembre 2010 e non dovuta la contribuzione per il periodo successivo al 25 novembre 2010.

Si costituiva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., quale agente unico della riscossione, avendo assorbito tutte le attività dei precedenti agenti di riscossione mediante fusione per incorporazione. Equitalia sosteneva l'infondatezza delle censure di parte ricorrente relative alla procedura di notifica osservando che ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. il messo notificatore deve notiziare il destinatario con raccomandata unicamente se in sua assenza l'atto viene consegnato al portiere o a un vicino, ma non quando l'atto viene consegnato ad un familiare ovvero ad un addetto alla casa. Inoltre, in caso di irreperibilità del contribuente, prima dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale 258/12 del 22 novembre 2012, l'articolo 26 comma 4 d.p.r. 602/73 disponeva che, nei casi previsti dall'articolo 140 c.p.c., la notifica della cartella si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 d.p.r. 600/73 e si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso è depositato nell'albo del Comune. Per quanto concerne le doglianze di parte ricorrente relative alla mancanza di relata di notifica, Equitalia richiamava la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale già da tempo ritenuto valido ed efficace l'atto esattoriale notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre osservava che il contenuto della cartella di pagamento è fissato dalla legge secondo modelli ministeriali, che non prevedono





obblighi di motivazione. Produceva i referti di notifica nei quali è contenuta l'attestazione della consegna redatta da pubblico ufficiale. Osservava inoltre che l'indicazione degli interessi e delle modalità di calcolo non è prevista da alcuna norma e comunque essi sono stati determinati secondo i saggi d'interesse stabiliti dalla legge.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, Equitalia prendeva atto della sentenza delle Sezioni Unite 23397/16, con la quale era stato enunciato il principio di diritto per il quali i contributi richiesti con cartelle esattoriali sono soggette alla prescrizione quinquennale sebbene il credito sia divenuto irretrattabile ed osservava che comunque l'intimazione era stata notificata quando ancora la questione era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in maniera difforme rispetto al principio fissato dalle Sezioni Unite.

Si costituiva l'Inps e osservava che l'unico soggetto legittimato ad interloquire sulla nullità del notifiche era l'agente di riscossione. Si riservava di produrre l'avviso di ricevimento della notifica dell'avviso di addebito emesso dall'Inps. Si associava alle argomentazioni di parte convenuta Equitalia sulla regolarità della notifica delle cartelle, osservando in particolare che l'avviso di addebito poteva essere eseguita mediante invio di raccomandata ai sensi dell'articolo 30 della decreto-legge 78/2010. Contestava le eccezioni di prescrizione relative al credito esposto nell'avviso di addebito in quanto notificato il 21 ottobre 2013. Deduceva che risultavano invece sgravate le cartelle 02820090044639787, 02820100290637, 028200100035035605, 02820110018701851, 02820110029092981.

Eccepiva la tardività dei rilievi formali in quanto sollevati con ricorso oltre il termine di 20 giorni dalla data in notifica dell'atto impugnato. L'Inps





sosteneva che la parte opponente aveva in corso un dilazione di pagamento con Equitalia per le cartelle nn. 02820040050601584, 02820060004066875, 02820060037487944, 02820070041102084, riguardanti contribuzione previdenziale della gestione commercianti

Il giudice in via provvisoria sospendeva "inaudita altera parte" l'efficacia esecutiva dei titoli impugnati fissava l'udienza di discussione

All'udienza del 28 febbraio 2017 il procuratore di parte ricorrente disconosceva la conformità all'originale delle relate di notifica depositate da Equitalia solo in copia non autentica e chiedeva la produzione degli originali. Contestava l'affermazione contenuta nella memoria difensiva Inps secondo la quale sarebbero in corso degli rateazioni su istanza di parte ricorrente.

Il giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli limitatamente alle cartelle emesse da Equitalia mentre non confermava la sospensione per quanto concerne l'avviso di addebito emesso e notificato dall'Inps.

All'udienza del 13.6.2018 la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione.

La Agenzia Entrate – Riscossione in allegato alle note difensive autorizzate per la discussione, ha prodotto l'estratto del ruolo dal quale risulta l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 4 del DL 199/18 convertito nella legge n. 136/18 di tutte le iscrizioni a ruolo per le quali sono state emesse le cartelle impugnate.

Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle somme richieste con le cartelle impugnate. L'Inps all'udienza odierna si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del





contendere sostenendo che la norma in esame riguardi esclusivamente l'attività esecutiva di competenza della Agenzia delle Entrate – Riscossione e non si estenda al credito di cui rimane titolare l'Istituto.

Tale argomentazione non è condivisibile. Il ricorrente ha proposto opposizione per contestare il diritto della Agenzia delle Entrate di procedere ad esecuzione forzata. Per effetto della norma sopra richiamata è comunque venuta meno la possibilità di agire in executivis da parte del titolare dell'esecuzione esattoriale. Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle iscrizioni a ruolo opposte. Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale si deve rilevare luogo che l'opposizione era inammissibile limitatamente alle censure di parte ricorrente relative alla nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle impugnate e carenza di requisiti formali dell'intimazione di pagamento, poiché è stata proposta pacificamente oltre i termini previsti dall'articolo 617 c.p.c.

Infatti il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento quale atto prodromico rispetto all'esecuzione forzata preannunciata da Equitalia in caso di mancato pagamento. L'opponente ha dedotto l'inesistenza o comunque la nullità delle notifiche delle cartelle asseritamente eseguite da Equitalia ed ha quindi dedotto vizi degli atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento. Inoltre anche svolto eccezioni sulle carenze formali della stessa intimazione di pagamento. Non ha svolto contestazioni sul merito della pretesa contributiva.

I vizi dedotti sotto tali profili dalla parte opponente sono rientrano fra quelli denunciabili mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Pertanto tali motivi di opposizione dovevano essere proposti, a pena di decadenza (rilevabile anche d'ufficio e comunque eccepita dall'Inps in





memoria difensiva) entro i 20 giorni successivi alla notifica del primo atto asseritamente conosciuto dalla parte opponente e cioè l'intimazione di pagamento. La stessa parte opponente riconosce di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 8 marzo 2016. Il ricorso giudiziale è stato depositato il 7 dicembre 2016, quindi oltre il termine di decadenza fissato dall'art. 617 c.p.c.

Nella parte in cui sono state formulate doglianze ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'opposizione era fondata in parte e cioè per quanto concerne l'eccepita prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e richiesti con le cartelle esattoriali notificate nel periodo anteriore ai cinque anni antecedenti la notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento notificata il 8.3.2016).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397/16 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: "la scadenza del termine - pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del D.lg 26/02/1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 codice civile. Tale ultima disposizione infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, aventi natura di atto amministrativo, e prima dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 01/01/2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti natura previdenziale di detto istituto".





Alla luce delle autorevoli e condivisibili osservazioni ed argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite, si deve ritenere pertanto che i contributi richiesti con le cartelle notificate al ricorrente sono soggetti alla prescrizione quinquennale, sebbene le cartelle non siano state tempestivamente impugnate con opposizione nel merito.

Sulla base delle date di notifica indicate nell'intimazione di pagamento notificata il 8.3.2016 dovevano ritenersi estinti per prescrizione i crediti iscritti a ruolo dall'Inps e per i quali sono state emesse e notificate le seguenti cartelle. La notifica dell'atto di intimazione a pagare (8.3.2016) è intervenuta quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale

a) cartella di pagamento identificativo n. 02820040050601584000 not. il 29/04/2005 avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni per un totale di euro 951,00 – Ente creditore INPS Caserta– anno 2003;

b) cartella di pagamento identificativo n. 02820060004066875000 not. il 08/04/2006 avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni per un totale di euro 475,88 – Ente creditore INPS Caserta– anno 2003;

c) cartella di pagamento identificativo n. 02820060037487944000 not. il 11/09/2007 della

somma complessiva di € 6.133,44, ma impugnata limitatamente alla somma di € 3.722,56 avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni– Ente creditore INPS Caserta– anno 2004-2005 (in parte relativa a pretese di natura tributaria ed esulanti dalla giurisdizione ordinaria);

d) cartella di pagamento identificativo n. 02820070041102084000 not. il 01.08.2008 avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni per un totale di euro 3.921,72 – Ente creditore INPS Caserta– anno 2005-2006;





5 e) cartella di pagamento identificativo n. 02820090044639787000 not. il 06/02/2010 avente ad oggetto contributi Modello D.M. 2010 e somme aggiuntive per un totale di euro 1.056,91 – Ente creditore INPS Caserta– anno 2009;

6 f) cartella di pagamento identificativo n. 02820100029063785000 not. il 04/03/2011 della somma complessiva di € 9.771,09, ma impugnata limitatamente alla somma di € 9.405,23 avente ad oggetto contributi Modello D.M. 2010 e somme aggiuntive – Ente creditore INPS Caserta– anno 2009 (con esclusione della somma di € 359,98 relativa a pretese di natura tributaria);

7 g) cartella di pagamento identificativo n. 02820100032321924000 not. il 04/03/2011 avente ad oggetto contributi Modello D.M. 2010 e somme aggiuntive per un totale di euro 1.831,04 – Ente creditore INPS Caserta– anno 2009;

L'Inps sostiene che per le prime quattro cartelle sopra citate la parte ricorrente avrebbe in corso una dilazione di pagamento. La domanda di rateazione presuppone il riconoscimento di debito e quindi essa dovrebbe valere come atto interruttivo della prescrizione. L'Inps rimetteva al concessionario la prova della domanda di rateazione.

L'Inps si è limitata a produrre un estratto Escocar mentre la concessionaria non ha prodotto alcuna documentazione attestante la presentazione di domanda di rateazione ed eventuale pagamento di rate concordate. Pertanto non sono stati provati atti interruttivi della prescrizione.

L'opposizione era invece inammissibile ex art. 617 c.p.c. per quanto concerne le rimanenti cartelle esattoriali, rispetto alle quali il ricorrente si era limitato a dedurre la mancata ricezione di notifica.





L'opposizione avverso l'avviso di addebito emesso e notificato è inammissibile

L'Inps con nota autorizzata del 28.8.2018 ha precisato che l'importo residuo, a seguito di sgravio per cancellazione retroattiva al 26.11.2010 e per compensazione con altri sgravi, di cui all'avviso di addebito n. 328 2013 30002724711, ammonta a € 15.618,21 per capitale (€ 18.350,09 comprensivi di imposte, sanzioni, interessi e aggio di Equitalia).

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'opposizione, sia con i motivi svolti in ricorso sia con quelli svolti in corso di causa, riguardava l'intero importo richiesto dall'Inps.

L'opponente ha prodotto in giudizio all'udienza del 24/05/2018 la relata di notifica, la cui copia è stata consegnata dall'Inps in data 14/11/2017, e il certificato di residenza storico al fine di dimostrare che l'avviso di addebito era stato spedito all'indirizzo dove il ricorrente non risiedeva più da almeno sette anni. L'avviso infatti è stato spedito ad Aversa alla via Pietrantonio c 57, mentre dal 16/03/2006 l'opponente risiede in Caserta alla via Molini Militari n. 14.

La parte opponente rileva che la notifica dell'avviso di addebito deve essere qualificata come inesistente in quanto era stata inviata ad un indirizzo del contribuente ove questi non risiedeva da ben sette anni.

Nel caso in esame, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, non si può parlare di inesistenza della notifica, poiché il vizio è costituito esclusivamente dalla consegna dell'atto presso un indirizzo diverso da quello di residenza o di domicilio della destinatario. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016: "Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua





individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c."

La parte ricorrente ha inteso far valere in primo luogo i vizi della notifica e, quindi, l'invalidità degli atti che la presuppongono (avviso e intimazione). Sotto tale profilo, si tratta di opposizione agli atti esecutivi, inammissibile per decadenza art. 617 c.p.c. per i motivi sopra esposti.

Tuttavia la parte ricorrente ha dedotto il vizio della notifica in via strumentale, anche al fine di contestare in parte la fondatezza della pretesa dell'ente impositore, assumendo di non esserne preventivamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza del vizio di notifica. Sotto tale profilo si deve ravvisare una opposizione sul merito. La Cassazione ha precisato che *"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata"* (Cass. 24506/16). Pertanto si deve applicare il termine di 40 gg per l'opposizione sul merito, previsto dall'art. 24 Dlg 46/99, a decorrere dal primo atto utile e cioè dalla notifica dell'intimazione ricevuta il giorno 8.3.2016. L'opposizione riferita all'avviso





di addebito per motivi di merito è quindi stata proposta non tempestivamente (come eccepito dall'Inps nella memoria di costituzione).

La difesa di parte opponente all'odierna udienza ha dichiarato che l'opposizione deve intendersi presentata anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto fondata quindi su fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, ed ha eccepito per la prima volta la prescrizione dei contributi residui richiesti con l'avviso di addebito.

L'opposizione non può essere esaminata anche sotto tale profilo da ultimo evidenziato, poiché si tratta di evidente ed inammissibile "mutatio libelli". Infatti si richiede al Giudice una indagine in fatto sulla validità e tempestività degli atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Inps, del tutto nuova rispetto alle domande e difese svolte nel ricorso introduttivo e nel corso del giudizio, sino all'odierna udienza di discussione.

La regolazione delle spese di lite deve avvenire, per le domande relative alle cartelle esattoriali, secondo il criterio della soccombenza virtuale. L'opposizione era fondata con riferimento alle iscrizioni a ruolo per le quali maturata la prescrizione quinquennale. Le spese devono essere poste a carico dell'Agenzia della Riscossione, in quanto unica responsabile per le procedure di riscossione e interruzione della prescrizione, a seguito della trasmissione dei ruoli da parte dell'Istituto creditore. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi previsti dai vigenti parametri e del valore dei crediti in contestazione relativi alle cartelle impugnate (24.972,56). Vi sono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, tenuto conto della parziale inammissibilità dei motivi di opposizione e del successivo annullamento dei debiti per effetto di sopravvenuta disposizione legislativa.





Le spese di lite tra parte opponente e Inps sono compensate in quanto l'Istituto, in corso di causa, ha comunque proceduto allo sgravio di una parte consistente dell'importo richiesto, in conformità a quanto indicato dalla parte opponente nel proprio atto introduttivo.

La difesa di parte ricorrente, nelle note difensive autorizzate, ha dato atto che sono venuti meno in corso di causa i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente e pertanto, ai sensi dell'articolo 136 d.p.r. 115/2002, viene revocato il provvedimento di ammissione.

Il difensore di parte ricorrente ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese con distrazione in suo favore in quanto anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) Dato atto dell'intervenuto sgravio delle cartelle esattoriali impugnate, ai sensi dell'art. 4 DL 119/18 convertito nella legge 136/18, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di parte ricorrente riguardanti le cartelle esattoriali impugnate;
- 2) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 328 2013 30002724711 emesso dall'Inps;
- 3) Revoca l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ;
- 4) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in complessivi € 5.000, oltre Iva Cpa e rimb. forf. e condanna





l'Agenzia Entrate - Riscossione a rifondere la quota residua, con
distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;

5) Dichiara compensate le spese di lite tra l'opponente e l'Inps.

Verona, 13.6.2019

IL GIUDICE

Dott. Antonio Gesumunno



